

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2024

I N D I C E

PARTE I: PRINCIPI FONDAMENTALI

Titolo I: Principi e Finalità

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità del Comune di Cassina de' Pecchi
- Art. 3 Forme associative
- Art. 4 Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 5 Territorio, sede, stemma e gonfalone

Titolo II: Funzione Normativa

- Art. 6 Statuto
- Art. 7 Approvazione dello Statuto
- Art. 8 Regolamenti

Titolo III: La Partecipazione

Sezione I Forme e Strumenti di Partecipazione

- Art. 9 Principi generali della partecipazione
- Art. 10 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 11 Albo delle forme associative

Sezione II: L'informazione e l'accesso

Art. 12	Informazione
Art. 13	Pubblicazione degli atti
Art. 14	Accesso agli atti e alle informazioni

Sezione III: Consultazione e Referendum

Art. 15	La consultazione
Art. 16	Referendum

PARTE II: GLI ORGANI DI GOVERNO

Titolo I: Gli Organi Di Governo

Sezione I: Generalità

Art. 17	Gli organi di governo
Art. 18	Attribuzioni ed esercizio delle funzioni

Sezione II: Il Consiglio Comunale

Art. 19	Attribuzioni e competenze
Art. 20	Il Presidente del Consiglio Comunale
Art. 21	Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 22	Attribuzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 23	Consiglieri Comunali
Art. 24	Dimissioni, surrogazione, supplenza dei consiglieri comunali
Art. 25	Decadenza dei consiglieri comunali
Art. 26	Il Sindaco in qualità di Presidenza del Consiglio Comunale
Art. 27	Gruppi consiliari
Art. 28	Discussione ed approvazione delle linee programmatiche

Sezione III: La Giunta Comunale

Art. 29	La Giunta Comunale
---------	--------------------

Art. 30	Attribuzioni
Art. 31	Composizione e nomina
Art. 32	Sedute
Art. 33	Funzionamento della Giunta Comunale

Sezione IV: Disposizioni comuni per il Consiglio Comunale e per la Giunta Comunale

Art. 34	Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 35	Regolamento

Sezione V Il Sindaco

Art. 36	Il Sindaco
Art. 37	Attribuzioni del Sindaco
Art. 38	Ordinanze
Art. 39	Sostituzione del Sindaco

Titolo II: Organi Burocratici ed Uffici

Sezione I: Il Segretario Comunale

Art. 40	Il Segretario Comunale
---------	------------------------

Sezione II: Organizzazione e Procedimenti

Art. 41	Principi strutturali ed organizzativi
Art. 42	Organizzazione degli uffici
Art. 43	Il procedimento
Art. 44	Controlli interni
Art. 45	Conferenza dei servizi
Art. 46	Nomina dei rappresentanti
Art. 47	I servizi pubblici locali

Titolo III: Patrimonio, Finanze e Contabilità

Art. 48	Principi
Art. 49	Programmazioni e bilanci
Art. 50	Patrimonio

Art. 51 Il Revisore dei conti

Titolo IV: Aziende Speciali ed Istituzioni

Art. 52 Aziende speciali ed Istituzioni

Titolo V: Norme Finali

Art. 53 Norme transitorie e finali

PARTE PRIMA

PRINCIPI FONDAMENTALI

**Titolo I
PRINCIPI E FINALITA'**

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi è un ente locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove il pieno sviluppo umano, è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nel pieno rispetto delle proprie radici storiche e culturali.
2. Il Comune di Cassina de' Pecchi si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede ispirandosi ai valori e agli obbiettivi della Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel rispetto degli stessi e dei principi fissati dalle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
3. Appartengono alla comunità di Cassina de' Pecchi coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora anche temporanea o vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa.
4. Appartengono, altresì, alla comunità di Cassina de' Pecchi i cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE di Cassina de' Pecchi.

Art. 2

Finalità del Comune di Cassina de' Pecchi

1. L'azione istituzionale del Comune di Cassina de' Pecchi è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di giustizia sociale e di progresso economico:
 - a) la trasparenza e la pubblicità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia, l'efficienza e la rapidità caratterizzanti gli atti amministrativi e le iniziative pubbliche di competenza, con l'apporto della partecipazione popolare, sia collettiva che della singola persona, basata sui principi di dignità e libertà, su rapporti di civica fiducia, intercorrenti tra la comunità e l'Amministrazione Comunale;

- b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e artistiche caratterizzanti il proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, l'adozione di idonee misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, la difesa del suolo e del sottosuolo attraverso politiche di contrasto dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
- c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito al fine di garantire ad ogni persona pari diritti ed opportunità;
- d) la difesa e la tutela della vita umana nell'arco della sua esistenza;
- e) il riconoscimento della famiglia come ambito primario di formazione della persona;
- f) la promozione, il potenziamento ed il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini;
- g) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrale di miglioramento sociale e di tutela attiva della persona anche attraverso il fattivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
- h) l'attuazione e la promozione di interventi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone affette da disabilità fisica e/o psichica;
- i) il consolidamento e l'ampliamento dello spirito di solidarietà e la realizzazione di rapporti tra cittadini ad esso improntati;
- j) il sostegno del diritto allo studio e alla formazione, delle iniziative educative culturali e del tempo libero, promosse anche da associazioni ed enti giuridicamente riconosciuti;
- k) la promozione dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- l) la valorizzazione delle autonomie locali;
- m) l'adesione ad ogni organizzazione comunitaria internazionale che riconosca i principi fondamentali della Carta Europea delle Libertà e delle Autonomie;
- n) il perseguimento della collaborazione e della cooperazione con tutti i soggetti pubblici o privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all'amministrazione;
- o) l'integrazione fra pubblico e privato nella gestione dei servizi, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e diminuire i costi e di migliorare la qualità dei servizi attraverso il miglioramento progressivo delle prestazioni;
- p) la promozione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti agricoli industriali, artigianali, e commerciali, l'attuazione di un sistema coordinato di traffico e circolazione, adeguandolo ai fabbisogni della popolazione e la predisposizione di idonei strumenti, di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità;
- q) la promozione dello sport dilettantistico, delle attività ricreative e del tempo libero;
- r) sostegno del lavoro nei limiti delle risorse disponibili e delle competenze assegnate dalla legge all'ente locale;
- s) La promozione, la difesa e la cura dei Beni Comuni garantendo ad ogni cittadino la completa accessibilità agli spazi pubblici;
- t) La prevenzione e la rimozione di ogni forma di discriminazione senza distinzioni di sesso, razza, etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, età, orientamento sessuale, identità di genere e condizione psico-fisica;
- u) L'attuazione di condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali interni e adoperandosi affinché questo avvenga anche negli organi collegiali esterni, nonché negli organi collegiali di Enti e Aziende partecipate dal comune;
- v) L'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, armonizzando gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini e agendo per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della città con particolare riguardo alle persone con fragilità, operando per il superamento delle barriere architettoniche,

materiali e immateriali. Promuovendo al contempo, le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone con fragilità;

- w) La valorizzazione delle risorse e delle attività culturali, formative e di ricerca, nel rispetto delle reciproche autonomie attuando le più ampie collaborazioni con l'amministrazione scolastica e le altre realtà nel mondo della scuola, le istituzioni culturali statali, regionali e locali;
 - x) La tutela del Diritto allo Studio e alla formazione, garantendo al contempo, spazi scolastici salubri e sicuri;
 - y) La promozione e il sostegno del volontariato e del libero associazionismo, come strumenti di crescita della Comunità;
 - z) La promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso rapporti di gemellaggio con altri comuni;
 - aa) L'orientamento delle proprie politiche e attività amministrative ai principi della transizione ecologica, dell'educazione ecologica e dello sviluppo sostenibile.
2. Il Comune di Cassina de' Pecchi, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, potrà promuovere la costituzione e l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
 3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha tra le sue finalità quella di favorire e facilitare l'esercizio reale della cittadinanza attiva e consapevole e dell'esercizio democratico anche dei soggetti più piccoli e in età scolare, ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: partecipazione alla vita pubblica, ambiente, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani rapporti con l'Unicef.
 4. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno una volta all'anno congiuntamente al Consiglio Comunale dei Ragazzi.
 5. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 3

Forme Associative

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi promuove e favorisce la gestione di servizi o funzioni in materia di coordinamento con altri Comuni e l'eventuale concorso di altri enti sovra comunali, mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma tesi anche alla risoluzione dei problemi specifici della propria area territoriale.

Art. 4

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune di Cassina de' Pecchi concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e di altri enti sovra comunali, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e religiose operanti nel suo territorio.

Art. 5

Territorio, Sede, Stemma e Gonfalone

1. Il territorio del Comune di Cassina de' Pecchi è costituito dal capoluogo di Cassina de' Pecchi e dalla frazione di Sant'Agata Martesana.

2. Il territorio del Comune di Cassina de' Pecchi si estende per Km² 7,21 e confina:
 - a Nord con il Comune di Bussero (Città Metropolitana di Milano);
 - a Est con il Comune di Gorgonzola e Melzo (Città Metropolitana di Milano);
 - a Sud con il Comune di Vignate e Melzo (Città Metropolitana di Milano);
 - a Ovest con il Comune di Cernusco sul Naviglio (Città Metropolitana di Milano);
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Cassina de' Pecchi – Piazza Alcide De Gasperi 1.
4. Il Comune di Cassina de' Pecchi ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, caratterizzato nel campo principale da un albero di verde, in campo d'argento, derivato dallo stemma araldico della famiglia Serbelloni, e ai lati dello stesso da due api (Pecchie) a grandezza naturale, secondo le indicazioni del Regio Decreto 7 gennaio 1932.
5. Le modifiche e le diverse ubicazioni, anche temporanee, previste dai commi 1, 2, 3 e 4 non comportano variazioni dello Statuto.

Titolo II

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 6

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune di Cassina de' Pecchi.
2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune di Cassina de' Pecchi.

Art. 7

Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le stesse disposizioni si applicano alle modifiche statutarie.
3. Nel computo del quorum per il raggiungimento delle maggioranze richieste deve computarsi anche il Sindaco.
4. In assenza di indicazioni normative di segno diverso, ove il calcolo della maggioranza dia una cifra con il resto in decimali, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.
5. Lo Statuto è pubblicato sul BURL, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
6. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
7. Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicati sul sito del Comune di Cassina de' Pecchi ed eventualmente diffusi mediante altri strumenti informatici, onde assicurare l'effettiva conoscibilità.

Art. 8

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il Comune di Cassina de' Pecchi può adottare regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per il funzionamento degli organi.
2. I regolamenti costituiscono lo strumento propulsivo dell'attività del Comune di Cassina de' Pecchi. Essi sono approvati dal Consiglio Comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli, fatti salvi quelli per i quali prevede la competenza della Giunta Comunale.

Titolo III

LA PARTECIPAZIONE

Sezione I

FORME E STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9

Principi generali della partecipazione

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi ispira la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative e dei programmi.

Art. 10

Istanze, Petizioni, Proposte

1. Le istanze, le petizioni, e le proposte dei cittadini singoli e delle associazioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi sono presentate in forma scritta al Sindaco, che le trasmette immediatamente al competente organo di governo ed al Responsabile del procedimento.
2. Il Responsabile del procedimento si esprime in forma scritta nel termine di 30 giorni.
3. Il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e il Responsabile del servizio si pronunciano, secondo le proprie competenze, nel termine perentorio di ulteriori 60 giorni.

Art. 11

Albo delle forme associative

1. Ai fini della promozione, consultazione e gestione dei servizi è istituito l'Albo delle forme associative.
2. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento per la tenuta dell'Albo delle forme associative.
3. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative non devono avere fini di lucro, devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune di Cassina de' Pecchi, devono garantire la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali e devono articolarsi secondo una strutturazione democratica che consenta la partecipazione degli iscritti alle decisioni.

Sezione II

L'INFORMAZIONE E L'ACCESSO

Art. 12

Informazione

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi assicura ai cittadini l'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività degli organi e degli uffici nel rispetto della disciplina prevista dai regolamenti.
2. Le adunanze del Consiglio Comunale sono rese pubbliche nelle forme stabilite dalle disposizioni di legge e/o dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti e l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio telematico, sul sito istituzionale ed è depositato presso la Segreteria comunale per la libera consultazione.
3. E' consentita, nel rispetto della privacy dei soggetti interessati, compatibilmente con le risorse disponibili, secondo le modalità stabilite nel separato regolamento, la videoripresa e la diffusione delle adunanze del Consiglio Comunale da parte di soggetti individuati dal Comune di Cassina de' Pecchi, in base alla vigente normativa di legge.

Art.13

Pubblicazione degli atti

1. Gli atti deliberativi degli organi di governo e le determinazioni dei responsabili di settore/area sono affissi all'albo pretorio telematico del Comune di Cassina de' Pecchi, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli atti di cui al comma precedente, terminato il periodo di pubblicazione all'albo pretorio telematico, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Cassina de' Pecchi.
3. Si applicano inoltre, se sussistenti, tutte le disposizioni di rango normativo superiore che impongono la pubblicazione con altre modalità.

Art. 14

Accesso agli atti e alle informazioni

1. Tutti gli atti del Comune di Cassina de' Pecchi sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o dal regolamento di accesso agli atti, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Comune di Cassina de' Pecchi assicura a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in suo possesso, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.
3. Il Regolamento di accesso agli atti stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso.
4. Il Regolamento di accesso agli atti individua le categorie di documenti sottratti temporaneamente all'accesso, nei limiti fissati dalla legge, per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi.

Sezione III

CONSULTAZIONE E REFERENDUM

Art. 15

La consultazione

1. Il regolamento degli istituti di partecipazione individua gli atti deliberativi fondamentali per i quali è obbligatoria la preventiva consultazione dei cittadini singoli o associati e stabilisce le forme della consultazione.

ART. 16

Referendum

1. Possono presentare la richiesta di referendum consultivi:
 - a) i cittadini elettori del Comune di Cassina de' Pecchi;
 - b) il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei voti.
2. Non possono essere promossi referendum su:
 - revisione dello Statuto;
 - strumenti di programmazione e gestione finanziaria;
 - tributi locali e tariffe;
 - attività amministrative vincolate secondo le leggi statali e regionali;
 - materie che sono state oggetto di referendum comunale nell'ultimo biennio;
 - l'ordinamento, la dotazione organica ed il trattamento economico del personale;
 - i provvedimenti normativi o di carattere generale e gli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
 - le designazioni e nomine di rappresentanti, ai sensi degli articoli 42 e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana.
3. La richiesta di referendum indicata al punto a) deve essere presentata al Sindaco del Comune di Cassina de' Pecchi da un Comitato promotore costituito da almeno sei persone e corredato da:
 - i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
 - il testo del quesito da sottoporre al referendum;
 - la sottoscrizione da parte di 1/4 dei cittadini residenti, aventi diritto di voto, prendendo a riferimento per il calcolo degli iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge.
5. L'ammissibilità del referendum viene pronunciata con specifica delibera del Consiglio Comunale e il Sindaco di Cassina de' Pecchi lo indice.
6. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina:
 - le modalità per la raccolta e l'autentica delle firme;
 - i tempi e le modalità organizzative della consultazione;
 - i tempi e i modi di proclamazione del risultato;
 - il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera l'ammissibilità o meno del referendum;
 - il termine entro il quale il Sindaco di Cassina de' Pecchi indice il referendum.
7. Il referendum si considera valido solo se alla votazione partecipa il 50% + 1 degli aventi diritto.
8. Il quesito è approvato se la maggioranza dei votanti si è pronunciata a favore.
9. L'onere finanziario del referendum è a totale carico del soggetto promotore del referendum.
10. Nel caso in cui il soggetto promotore del referendum sia il Comune di Cassina de' Pecchi per il tramite del Consiglio Comunale, ai sensi del comma 1 lettera b) del presente articolo, il Comune di Cassina de' Pecchi dovrà far fronte al referendum con mezzi propri di bilancio, nel rispetto delle disposizioni che ne impongono la copertura finanziaria.

11. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le consultazioni elettorali comunali, regionali, nazionali (referendum compreso) ed europee.

PARTE II

GLI ORGANI DI GOVERNO

Titolo I

GLI ORGANI DI GOVERNO

Sezione I

GENERALITA'

Art. 17

Gli organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

Art. 18

Attribuzione ed esercizio di funzioni

1. La legge e lo Statuto attribuiscono le funzioni agli organi di governo, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei settori /aree.
2. Gli organi ed i soggetti titolari delle funzioni le esercitano nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti.
3. Il titolare delle funzioni è responsabile del loro esercizio e del risultato.
4. Le funzioni sono delegabili solo nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

Sezione II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19

Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico ed amministrativo, anche mediante l'approvazione di direttive generali.

2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali di cui all'articolo 42 comma 2 ed altri del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico sulle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), e agli altri atti previsti da altre disposizioni di legge (nazionali e regionali).
4. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comunale privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo, ove possibile, il raccordo con la programmazione degli enti sovra comunali e dello Stato.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 20

Presidente del Consiglio Comunale

1. In base all'articolo 39 comma 1 quarto capoverso del Testo Unico degli Enti Locali il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale che formula l'ordine del giorno e fissa il giorno dell'adunanza, convocandola secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Le modalità di convocazione delle sedute sono demandate al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.
3. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione nei termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale e deve essere tenuto entro un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri comunali, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, che devono essere attinenti a materie o fattispecie di competenza del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta successiva alle elezioni, computando a tal fine anche il Sindaco.
6. In assenza di indicazioni normative di segno diverso, ove il calcolo della maggioranza di cui al precedente comma 5 dia una cifra con il resto in decimali, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale esercita le prerogative di cui ai commi 1 -2- 4 del presente articolo.
8. Con le stesse modalità e negli stessi termini di cui al comma 5 del presente articolo il Consiglio Comunale elegge il vice Presidente del Consiglio Comunale.
9. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato in maniera motivata per inosservanza o cattivo esercizio dei doveri discendenti dalla funzione.
10. Il provvedimento di revoca consegue all'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, computando a tal fine anche il Sindaco.
11. In assenza di indicazioni normative di segno diverso, ove il calcolo della maggioranza di cui al precedente comma 10 dia una cifra con il resto in decimali, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.
12. Il provvedimento di revoca comporta la cessazione dalla carica con effetto immediato.
13. La mozione di sfiducia deve essere motivata e può essere presentata dal Sindaco o da almeno 9 consiglieri comunali, escludendo dal computo il Sindaco.

14. Se l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale non avviene nella prima seduta successiva alle elezioni, la facoltà prevista dall' articolo 39 comma 1 quarto capoverso del Testo Unico degli Enti Locali rimane preclusa per l'intera consiliatura e la presidenza dell'organo consiliare rimane in capo al Sindaco.
15. La disposizione di cui al comma 14 del presente articolo si applica dopo la prima elezione successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 21

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni consiliari permanenti.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale dei gruppi consiliari.
3. Nella composizione delle Commissioni consiliari permanenti deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto del principio di pari opportunità, ai sensi della vigente normativa.

Art. 22

Attribuzioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Il compito principale delle Commissioni consiliari permanenti è quello di ausilio del Consiglio Comunale nello svolgimento del controllo politico/amministrativo.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del Presidente della Commissione consiliare permanente;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento delle materie assegnate dagli organi del Comune di Cassina de' Pecchi.

Art. 23

Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolate dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità senza vincoli di mandato.
2. I consiglieri comunali entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Ogni consigliere comunale, secondo le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelli riservati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti all'iniziativa della Giunta Comunale;
 - b) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo; tali atti devono essere presentati per iscritto; il Sindaco o gli Assessori rispondono alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri comunali direttamente o in seduta consiliare; il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti stabilisce le relative norme di dettaglio;

- c) accedere direttamente agli uffici comunali, ottenendo le relative informazioni nel rispetto delle disposizioni di legge disciplinanti l'accesso agli atti e con le modalità fissate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.
 - d) esercitare l'incarico assegnato dal Sindaco, come meglio precisato nel successivo articolo 37 dello Statuto.
4. Ciascun consigliere comunale, al momento dell'entrata in carica e ed entro 30 giorni, è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per tutto quello che attiene alle sue funzioni. In caso di inerzia si intende domiciliato presso la sede comunale.
 5. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi dell'art. 40 comma 2 e dell'art. 73 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, esclusi i candidati Sindaci risultati non eletti.
 6. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune di Cassina de' Pecchi.

Art. 24

Dimissioni, surrogazione o supplenza dei consiglieri comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nel rispetto altresì delle disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, sono indirizzate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune di Cassina de' Pecchi nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 141 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata ai sensi dell'art. 45 e dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000 (quest' ultimo abrogato e sostituito dall'articolo 17 e dall'articolo 11 del D.Lgs. 235/2012), il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 25

Decadenza dei consiglieri comunali

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di incandidabilità, di inconferibilità, di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i motivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.

3. Si ha inoltre decadenza dalla carica di consigliere comunale nel caso in cui il consigliere comunale non intervenga alle sedute per n. 3 volte consecutive, senza giustificato motivo. In tal caso è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La procedura per la pronuncia di decadenza è articolata come segue:
 - a) nel caso di cui al comma 1, entro 10 giorni dalla contestazione da parte del Consiglio Comunale, il consigliere comunale deve rimuovere la causa o impedimento ovvero fornire giustificazioni. Entro i successivi 10 giorni il Consiglio Comunale delibera in maniera definitiva. In caso di sussistenza dell'impedimento o causa di incompatibilità il Consiglio Comunale assegna un ulteriore termine di 10 giorni per rimuovere la causa. Nell'ipotesi di mancata rimozione il Consiglio Comunale delibera pronunciando la decadenza;
 - b) nel caso di cui al comma 3, il Consiglio Comunale delibera definitivamente sulla decadenza una volta accertate le assenze e non avendo ricevuto o ritenendole non motivate le giustificazioni del consigliere a cui deve essere assegnato un termine non inferiore a 10 giorni.

Art. 26

Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale, se non viene eletto il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto.
2. In sostituzione del Sindaco il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Sindaco (nel caso in cui il Vice Sindaco non sia consigliere comunale il vicario è da intendersi il Consigliere Anziano).
3. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 27

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista, di norma, formano un gruppo consiliare, secondo quanto previsto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, ed individuano il capogruppo, dandone comunicazione al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo consiliari sono individuati nei consiglieri comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato le maggior cifre individuali, ai sensi dell'art 71, comma 9, del D.Lgs. 267/00.
2. Nel caso di mancata designazione dei capigruppo dei gruppi consiliari di minoranza, i capigruppo consiliari sono individuati prima nei candidati sindaci non eletti e poi, in caso di dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica di consigliere comunale, nei consiglieri comunali appartenenti allo stesso gruppo che abbiano riportato le maggiori cifre individuali, ai sensi dell'art. 71, comma 9, del D.Lgs. 267/00.
3. I gruppi consiliari dispongono presso la sede del Comune di Cassina de' Pecchi, compatibilmente con gli spazi e le risorse disponibili, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 28

Discussione ed approvazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, entro il termine di cui all' articolo 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -, presenta al Consiglio

Comunale il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono approvate dal Consiglio Comunale entro il 31/12 dell'anno in cui si sono tenute le elezioni comunali, in attuazione dell'articolo 42 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Sezione III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco e opera attraverso deliberazioni.
2. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. La Giunta Comunale adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune di Cassina de' Pecchi nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 30

Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale o di altri organi.
2. La Giunta Comunale, oltre alle competenze stabilite dalla legge nell'esercizio delle proprie attribuzioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) elabora il piano di attività del Comune di Cassina de' Pecchi, individuando le priorità ed i mezzi per la sua realizzazione;
 - b) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
 - c) assume attività d'iniziativa e di impulso;
 - d) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo che per le seconde ne conseguano effetti su diritti reali immobiliari;
 - e) esprime pareri sugli accordi di programma che il Sindaco intende promuovere;
 - f) sentiti i Responsabili di area/settore approva il Piano esecutivo di gestione con cui si assegna agli uffici ed ai servizi gli obiettivi, nonché le risorse per la loro realizzazione;
 - g) adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - h) adotta il PIAO - Piano integrato attività ed organizzazione;
 - i) approva il Regolamento che disciplina la sua organizzazione ed il suo funzionamento.

Art. 31

Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di cinque assessori, salvo eventuali diminuzioni o ampliamenti del numero imposto da sopravvenute disposizioni legislative.
2. I componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 46 del T.U. 267/2000. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. Nella composizione della Giunta Comunale deve essere garantita la presenza di almeno il 40%, con arrotondamento aritmetico, di uno dei due sessi, nel rispetto del principio di parità di opportunità tra uomo e donna ai sensi della vigente normativa. Deve essere inoltre prevista fra le varie deleghe, una delega del Sindaco alle pari opportunità di genere.
4. Possono essere nominati assessori cittadini, anche non eletti consiglieri, in possesso dei requisiti di candidabilità, conferibilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
5. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci al momento della sostituzione dell'assessore dimissionario.
6. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni senza che si stia nominato il sostituto, le dimissioni diventano efficaci.
7. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari o cessati dalla carica per altre cause provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al primo Consiglio Comunale utile.
8. La Giunta Comunale, congiuntamente al Sindaco, cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. T.U. 267/2000.
9. I componenti della Giunta Comunale con la delega in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato (art. 78 del T.U. 267/00).
10. La mancata partecipazione dell'assessore alle sedute per n. 3 volte consecutive, in assenza di giustificato motivo, determina l'obbligatoria revoca da parte del Sindaco.
11. E' da ritenersi giustificato motivo l'assenza per motivi di salute, debitamente documentati, o per motivi di lavoro.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 10 ed 11 non si applicano nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto e nel periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio.

Art. 32

Sedute

1. La Giunta Comunale uniforma la sua attività al principio della collegialità.
2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o di impedimento la Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Vice Sindaco.
3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
4. Alle sedute di Giunta Comunale, qualora ammessi dal Sindaco per riferire su determinati argomenti, possono intervenire consiglieri comunali incaricati, esperti, tecnici e Responsabili di uffici e Responsabili di servizi, nonché il Revisore dei conti. Essi non devono comunque essere presenti al momento delle votazioni.
5. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono affisse all'albo pretorio telematico. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio telematico le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.
6. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri comunali nelle forme stabilite dal regolamento - art. 125 del T.U. 267/2000.

Art. 33

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale, orientando a tal fine l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo a cui riferisce sulla propria attività.
2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti o servizi, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune di Cassina de' Pecchi e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Ai componenti della Giunta Comunale è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti od istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo della vigilanza del Comune di Cassina de' Pecchi.

Sezione IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E PER LA GIUNTA COMUNALE

Art. 34

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente come segue:
 - a) per il Consiglio Comunale con l'intervento del numero di consiglieri comunali previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti e con la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto;
 - b) per la Giunta Comunale con l'intervento della metà dei componenti, escludendo dal computo il Sindaco, e con la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che si astengono e coloro che escono dall'aula prima della votazione.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono efficaci dalla data dell'adozione senza dover attendere la pubblicazione dell'atto, come da orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Sindaco può disporre la trattazione dell'argomento in seduta segreta. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.

7. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Sindaco.
8. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono firmate dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto o dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
9. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 35

Regolamento

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti sono contenute in un regolamento approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.
2. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento della Giunta Comunale sono contenute in un regolamento approvato dalla Giunta Comunale a maggioranza dei componenti.

Sezione V

IL SINDACO

Art. 36

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Comunale, se non è eletto il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, inconferibilità, incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio o del nuovo Sindaco.
7. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza.
9. Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Comune di Cassina de' Pecchi.
10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Cassina de' Pecchi, da portarsi a tracolla.
11. Nella seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti in Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 37

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco:

- a) adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti non espressamente attribuiti ad altro organo;
- b) provvede alla nomina degli assessori, ne coordina l'attività e può delegare agli stessi l'adozione di specifiche categorie di atti e di provvedimenti;
- c) provvede alla nomina, alla non conferma e alla revoca del Segretario Comunale;
- d) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina e revoca dei rappresentanti del Comune di Cassina de' Pecchi presso enti, aziende ed istituzioni;
- e) attribuisce gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, nonché gli incarichi di direzione previsti dagli artt. 107 – 108 – 109 del T.U. 267/2000 a tempo determinato con l'osservanza delle disposizioni statuarie e regolamentari;
- f) procede, secondo la previsione degli artt. 110 e 50 comma 10 del T.U. 267/2000 all'attribuzione di incarichi di collaborazione esterne;
- g) adotta i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento dei servizi pubblici ed agli orari di apertura al pubblico degli uffici;
- h) svolge le funzioni di vigilanza, previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, promuovendo ed assumendo ogni necessaria iniziativa;
- i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- j) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti necessari previsti dall'art. 54 del T.U. 267/2000;
- k) può attribuire incarichi a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di specifici compiti di rappresentanza.

Art. 38

Ordinanze

- 1. Il Sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 50 e 54 del T.U. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- 2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 39 del presente Statuto.
- 3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste.

Art. 39

Sostituzione del Sindaco

- 1. Salvo quanto è previsto in materia di organi collegiali e di sostituzione per delega dal presente Statuto e dalla legge, il Sindaco è sostituito in caso di assenza, o di impedimento temporaneo dal

Vice Sindaco, mentre questi è sostituito dagli assessori, secondo l'elencazione degli stessi fatta nel documento programmatico.

2. Gli atti adottati dai sostituti o dai delegati devono dichiarare i motivi o l'atto dai quali promana la competenza.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Sezione I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 40

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e quelle assegnategli dal Sindaco.
2. Il Comune di Cassina de' Pecchi ha un Segretario Comunale titolare, iscritto in apposito Albo nazionale territorialmente articolato.
3. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, e in ottemperanza ai principi costituzionali di imparzialità, di disciplina e onore, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici e cura l'attuazione delle deliberazioni.
5. Il Segretario Comunale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici del Comune di Cassina de' Pecchi ed adotta le determinazioni di competenza che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
6. Il Segretario Comunale può rogare contratti nell'interesse del Comune di Cassina de' Pecchi.

Sezione II

ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTI

Art. 41

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune di Cassina de' Pecchi si esplica mediante il perseguimento della rispondenza della sua azione all'interesse pubblico, nel rispetto dei criteri di professionalità e responsabilità, e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) l'organizzazione del lavoro deve essere articolata per progetti obiettivi e programmi;
 - b) sono imprescindibili l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) è necessaria l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) sono basilari il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
 - e) distinzione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e quelle di gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

Art. 42

Organizzazione degli uffici

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi disciplina, con appositi atti di Giunta Comunale, la dotazione organica del personale nell'ambito del PIAO - Piano integrato attività ed organizzazione – ed, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, economicità, responsabilità ed efficacia e sulla base di criteri di professionalità, funzionalità e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze e delle aspettative dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Spettano ai Responsabili delle aree/ settori tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non attribuiscono agli organi del governo del Comune di Cassina de' Pecchi. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
5. I Responsabili delle aree/settori sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune di Cassina de' Pecchi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6. Le funzioni di cui al comma 4 che precede possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 let. d) del D.Lgs. 267/2000.
7. La copertura dei posti di Responsabili delle aree/settori può avvenire mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000.
8. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.
9. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
10. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di Responsabili dei servizi o degli uffici, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
11. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
12. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
13. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
14. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

15. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al comma 7 del presente articolo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
16. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.
17. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per l'esercizio associato di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi.

Art. 43

Il procedimento

1. L'attività procedimentale del Comune di Cassina de' Pecchi è improntata al principio del "giusto procedimento", cioè del procedimento necessario e sufficiente a conseguire celerità ed efficacia operativa nel rispetto dei diritti di partecipazione ad esso e di accesso ai documenti da parte di tutti i soggetti interessati.
2. Il Responsabile del procedimento risponde dei singoli procedimenti, ed in particolare della loro concretezza, completezza e tempestività.
3. Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria e predispone lo schema del provvedimento finale.
4. Gli organi del Comune di Cassina de' Pecchi dispongono misure organizzative e procedurali utili ad assicurare l'informazione la partecipazione e la trasparenza dell'attività amministrativa; a tal scopo, gli uffici e tutti i livelli dell'Amministrazione Comunale si impegnano a rimuovere gli ostacoli affinché possano concretizzarsi i criteri di cui sopra e che ispirano la legislazione in materia di procedimento amministrativo con particolare attenzione al principio della motivazione dei provvedimenti e dei comportamenti, nonché all'astensione in caso di conflitti di interessi come stabilito dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990.
5. Il Responsabile del procedimento assicura l'effettività del diritto di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati ed, in particolare, rende noto:
 - a) l'ufficio e la persona responsabile di ogni singolo procedimento;
 - b) l'inizio del procedimento ed il termine entro il quale il medesimo deve essere concluso;
 - c) i termini e le modalità di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.

Art. 44

Controlli interni

1. I controlli interni sono disciplinati analiticamente dal Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, che è stato approvato ai sensi dell'articolo 147 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 10.10.2012 n.174 convertito in legge 213/2012.
2. Il rinvio al regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni è da intendersi esteso anche a tutte le successive modifiche ed integrazioni apportate precedentemente e successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 45

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una Conferenza dei Servizi.
2. La Conferenza può essere indetta anche quando il Comune di Cassina de' Pecchi debba acquisire da altre amministrazioni pubbliche intese, concerti, nullaosta o assensi, comunque denominati. In

tal caso le determinazioni concordate nella Conferenza tra tutte le amministrazioni pubbliche intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione pubblica la quale, regolarmente convocata non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Resta salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 46

Nomina dei rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune di Cassina de' Pecchi presso Enti, aziende ed istituzioni.
2. Tali indirizzi devono, in ogni caso, prevedere la coerenza tra la professionalità dei rappresentanti e l'incarico da ricoprire.
3. Il Consiglio Comunale provvede direttamente alla nomina o designazione dei rappresentanti del Comune di Cassina de' Pecchi ad esso riservata dalla legge.
4. Nella nomina e nella designazione di cui ai commi precedenti deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della vigente normativa.
5. Tali rappresentanti del Comune di Cassina de' Pecchi non devono avere rapporti di parentela fino al quarto grado con membri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale nonché del Sindaco di Cassina De Pecchi.

Art. 47

I servizi pubblici locali

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici sono gestiti, di norma, in una delle forme previste dall'art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, a parità di condizioni, il Comune di Cassina de' Pecchi privilegia forme di convenzionamento con le libere forme associative e di volontariato.

Titolo III

PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITA'

Art. 48

Principi

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi è dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini dell'erogazione dei servizi pubblici, il Comune di Cassina de' Pecchi determina le tariffe ed i corrispettivi a carico degli utenti.

3. L'autonomia impositiva dovrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in particolare stato di bisogno.

Art. 49

Programmazioni e bilanci

1. Il Documento unico di programmazione, il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale, ai fini della valutazione dell'efficacia dell'azione del Comune di Cassina de' Pecchi.

Art. 50

Patrimonio

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune di Cassina de' Pecchi si avvale del complesso di beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili.
3. Sono beni demaniali le strade, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, i cimiteri, i mercati comunali e gli altri beni così definiti dal codice civile, i quali non possono essere alienati, usucapiti e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
4. Sono beni patrimoniali indisponibili gli edifici destinati a sede di uffici pubblici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad un servizio pubblico.
5. Sono beni patrimoniali disponibili tutti gli altri beni che devono essere impiegati per creare redditività e che non risultano vincolati per destinazione all'erogazione di pubblici servizi.
6. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
7. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato al rendiconto della gestione e deve essere costantemente aggiornato.

Art. 51

Il Revisore dei conti

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi ha un Revisore dei conti che è nominato secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo la disciplina del vigente Regolamento di contabilità armonizzata.
2. Le funzioni del Revisore dei conti sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente Regolamento di contabilità.
3. Il Revisore dei conti partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta quando richiesto.
4. Il compenso del Revisore dei conti è stabilito entro i limiti previsti dalla legge.

TITOLO IV

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

Art. 52

Aziende speciali ed Istituzioni

1. La gestione di uno o più servizi pubblici locali mediante Azienda Speciale o Istituzione è decisa dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella seduta e con le stesse modalità il Consiglio Comunale approva lo Statuto dell'azienda.
2. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune di Cassina de' Pecchi ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'Azienda Speciale il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
4. Il Sindaco nomina gli amministratori scegliendoli anche al di fuori del Consiglio Comunale, tra persone in possesso dei requisiti di candidabilità, conferibilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere ed in possesso, altresì, di specifica competenza professionale.
5. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
7. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
8. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione è composto da cinque membri la cui durata in carica e posizione giuridica è disciplinata dal regolamento.
9. Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione dei suoi atti.
10. Il Direttore dell'Istituzione dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi ed adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Istituzione.
11. Il regolamento disciplina i modi e le forme di organizzazione e di gestione delle Aziende Speciali e delle Istituzioni, comprese le procedure con cui il Comune di Cassina de' Pecchi conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
12. L'Azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
13. Nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale lo Statuto dell'Azienda deve garantire la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della vigente normativa.
14. Nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione l'atto costitutivo deve garantire la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della vigente normativa.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 53

Norme transitorie e finali

1. Fino all'adozione dei regolamenti richiamati nello Statuto, restano in vigore le norme regolamentari adottate precedentemente dal Comune di Cassina de' Pecchi, previa verifica della loro compatibilità con la legislazione in vigore e con lo Statuto.
2. Il richiamo al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e alle altre normative citate è da intendersi esteso anche alle successive modifiche ed integrazioni.

3. Le norme del presente Statuto, redatto in ossequio alla legislazione vigente, potranno essere disapplicate nel caso in cui normative sopravvenute prevedano disposizioni contrastanti e/o incompatibili con esso.